

Codice DB1409

D.D. 21 novembre 2011, n. 2945

Demanio Idrico Fluviale- Concessione breve n. 18/2011 - Autorizzazione, alla Comunit Montana Valle del Cervo- La Bursch all'occupazione di area demaniale per manutenzione alvei delle zone medio alte dei bacini montani a seguito danni da slavine- L.R. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/2006-

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di autorizzare la Comunità Montana Valle del Cervo- La Bursch all'occupazione di area demaniale per la manutenzione alvei delle zone medio alte dei bacini montani a seguito danni da slavine, secondo quanto indicato nella premessa del presente atto con le seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 2) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio del presente atto;
- 3) il Committente dei lavori dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP. di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, l'Ente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto approvato;
- 4) durante il transito e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5) le sponde ed il materiale movimentato in alveo dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 6) eventuale materiale lapideo in esubero dovrà essere posto a colmatura del fondo;
- 7) e sponde eventualmente interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate;
- 8) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

Di evidenziare che qualora fosse necessario l'impiego di mezzi in alveo occorrerà richiedere il Parere della Provincia di Biella in merito alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010);

Di evidenziare inoltre che, ai sensi del vigente Regolamento regionale per l'utilizzo del demanio idrico fluviale, nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo si intende nullo; il legname risultante deve essere accatastato in zona sicura e smaltito a cura dell'Amministrazione che ha eseguito l'intervento;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione di aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo